



POLIECO

CONSORZIO NAZIONALE
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DEI BENI A BASE DI POLIETILENE

Roma, 19 marzo 2013

A tutti i Consorziati
Solo sedi

Oggetto: quando i “rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile” non sono da considerarsi imballaggi; note a margine della circolare CONAI del 30 gennaio 2013

Alla luce della nuova direttiva 2013/2/UE della Commissione, quella del 7 febbraio 2013, recante la modifica dell’Allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrata in vigore l’1 marzo 2013, la normativa europea (prevalente su quella domestica) **ha definitivamente confermato la fondatezza e l’efficacia del criterio “funzionale”** così consentendo, altrettanto definitivamente, di abbandonare anche gli ultimi tentativi fatti da chi abbia voluto attardarsi sul criterio “prognostico”, con ciò consumando un palese errore in diritto.

La superiorità giuridica del criterio funzionale rispetto a quello prognostico è stata quindi ora “confermata” dalla nuova direttiva sopra richiamata, la quale ha rivisto e modificato “l’elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa”. Peraltro la nuova direttiva in parola deve essere intesa quale atto di interpretazione autentica, quindi atta a precisare ora per allora, non modificando minimamente l’articolato della Direttiva “madre”, l’articolato di questa ultima; a conferma di ciò, è appena il caso di evidenziare come, nel secondo considerando, la stessa direttiva 2013/2/UE, nel precisare uno degli essenziali intenti che si vorrebbero raggiunti con il nuovo intervento legislativo, così letteralmente si esprima: “Ai fini della certezza del diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno”.

Stabilito come la nuova direttiva abbia sostanzialmente e formalmente valore chiarificatore ed interpretativo dell’intera disciplina in materia di imballaggi, è necessario anche aggiungere come immediata sia la sua applicabilità ed a sostegno della tesi basti il semplice riferimento alla sentenza [emblematica in argomento] della Corte di Giustizia del 23 aprile 2009 (emessa nelle due cause riunite C - 261/07 e C - 299/07) ove la Corte afferma il principio in base al quale **in pendenza del termine concesso agli Stati membri per la trasposizione di una direttiva** (ovvero per l’adozione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva) che nel nostro caso è stato fissato per il 30 settembre 2013, sia gli Stati membri sia **i giudici nazionali devono astenersi dall’interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere la realizzazione del risultato (vincolante)** perseguito dall’atto



POLIECO

CONSORZIO NAZIONALE
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DEI BENI A BASE DI POLIETILENE

emanato dall'istituzione comunitaria. Ciò premesso, nell'ordinamento giuridico italiano ci si deve, da ora, attenere a quanto stabilito dalla nuova direttiva "interpretativa" [senza che abbia alcuna rilevanza la pendenza del termine del ricevimento].

Tutto ciò premesso, e venendo così alla circolare CONAI in materia di rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile la direttiva ha stabilito che **NON sono da considerarsi imballaggi**, tra l'altro ed ad esempio: "i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita".

Alla luce di quanto sopra esposto ed a partire dai tubi rotoli e cilindri attorno ai quali è avvolto un materiale flessibile, è da inaugurarsi una nuova stagione che restituisca alla nozione di imballaggio la dignità della funzione, consentendo a ciò che invece è bene di poter avere un naturale e pacifico riconoscimento come tale [e con la conseguente sua attrazione nell'ambito di gestione istituzionalmente riservata al PolieCo].

Nel restare a Vs. disposizione porgiamo i migliori saluti.

Di Direttore
Claudia Salvestrino